

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 22 gennaio 2019

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 26 ottobre 2018.

Condizioni, termini e modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzate a consentire il riconoscimento, a domanda, dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile previsti dall'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, con le modalità del credito d'imposta. (19A00336) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 2 novembre 2018.

Conferimento delle attestazioni di pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014. (19A00337) Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 8 gennaio 2019.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Brindisi nel giorno 4 gennaio 2019. (19A00338) Pag. 11


DECRETO 10 gennaio 2019.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50% con godimento 17 settembre 2018 e scadenza 15 novembre 2025, settima e ottava tranche. (19A00344) Pag. 11

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 29 novembre 2018.

Progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche. (19A00326) Pag. 13



DECRETO 15 gennaio 2019.

Modifiche al decreto del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198 in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada». (19A00346) *Pag.* 45

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DECRETO 14 novembre 2018.

Modifica del decreto 30 maggio 2018, recante modalità attuative e invito a presentare proposte – Campagna assicurativa 2015, 2016 e 2017 – Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali e, per la sola annualità 2017, polizze sperimentali sui ricavi. (19A00333) *Pag.* 46

DECRETO 6 dicembre 2018.

Modalità e procedure di anticipo consorzi difesa per aiuti nazionali delle campagne assicurative 2015, 2016 e 2017. (19A00335) *Pag.* 48

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 3 gennaio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Locoidon» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 13/2019). (19A00343) *Pag.* 51

DETERMINA 3 gennaio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Levitra» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 17/2019). (19A00348) *Pag.* 53

DETERMINA 3 gennaio 2019.

Classificazione del medicinale per uso umano «Ledaga» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 21/2019). (19A00349) *Pag.* 54

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lodoz» (19A00334). *Pag.* 55

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Macladin» (19A00339) *Pag.* 56

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Regaine» (19A00340) *Pag.* 57

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Seroquel» (19A00341) *Pag.* 57

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emosint» (19A00342) *Pag.* 58

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe Aristo» (19A00347) *Pag.* 58

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trazodone Accord» (19A00350) *Pag.* 59

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Idroclorotiazide Bluescience» (19A00351) *Pag.* 60

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio *exequatur* (19A00331) *Pag.* 61

Rilascio *exequatur* (19A00332) *Pag.* 61

Ministero dell'economia e delle finanze

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (19A00345) *Pag.* 61



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2018.

Condizioni, termini e modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzate a consentire il riconoscimento, a domanda, dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile previsti dall'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, con le modalità del credito d'imposta.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 1997, n. 174» e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione;

Visti gli articoli 1260, e seguenti, del codice civile;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ove è previsto, tra l'altro, che:


al fine di accelerare le procedure connesse con l'impiego del volontariato di protezione civile, in considerazione dell'eccezionale mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016, a fare data dall'entrata in vigore del citato decreto, i rimborsi per i datori di lavoro dei volontari di protezione civile relativamente agli importi effettivamente spettanti determinati in esito all'istruttoria tecnica di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono alternativamente riconosciuti, su apposita domanda del datore di lavoro, con le modalità del credito di imposta (comma 1);

il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del richiamato art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997, e successive modificazioni, ovvero è cedibile, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari o assicurativi, stabilendo altresì che tali cessionari possano utilizzare il credito ceduto esclusivamente in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi del citato decreto legislativo n. 241/1997 e previa comunicazione della cessione al Dipartimento della protezione civile, secondo modalità da stabilire a cura del medesimo Dipartimento, prevedendo, inoltre che per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 relativo debba essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il mancato riconoscimento dell'operazione di versamento (comma 2);

le condizioni, i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nonché le modalità per il versamento periodico, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire, a valere sulle risorse finanziarie finalizzate all'attuazione del più volte citato art. 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio siano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 3);

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 2013, recante «indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile», in base alla quale si è provveduto, tra l'altro, all'istituzione nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica N. 194/2001, dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, attribuendo alle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare, la ricognizione e il coordinamento delle organizzazioni iscritte nelle sezioni territoriali dell'elenco, da esse curato;

Ritenuto di procedere alla definizione delle condizioni, termini e modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 38 del decreto-legge n. 189/2016 convertito, allo scopo di consentire la rapida ed efficace attuazione del nuovo procedimento favorendo, così, la fruizione dei benefici attesi dai datori di lavoro dei volontari di protezione civile in termini di accorciamento dei tempi amministrativi e semplificazione dei procedimenti;



Dato atto che tali benefici avranno positivi riverberi sull'attività delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco di cui al citato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, agevolando la partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile, così come sull'attività del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, favorendo l'esercizio delle funzioni di coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile con riferimento alla predisposizione e mobilitazione delle risorse umane e strumentali facenti capo al volontariato di protezione civile;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta dell'8 marzo 2018;

Decreta:

Art. 1.

*Facoltà di opzione da esercitare in sede di richiesta di rimborso
ex art. 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*

1. Nella richiesta finalizzata ad ottenere il rimborso degli emolumenti versati al proprio dipendente per attività regolarmente effettuate quale volontario di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il datore di lavoro, che intende ricevere il predetto rimborso, può scegliere se ottenerlo mediante liquidazione delle somme spettanti all'esito dei controlli istruttori previsti, ovvero fruirne con la modalità del credito di imposta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. La specificazione espressa ai sensi del comma 1 non può essere modificata successivamente alla presentazione della richiesta di rimborso.

Art. 2.

*Istruttoria amministrativa del Dipartimento
della protezione civile*

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'esito delle verifiche istruttorie sulle richieste di rimborso presentate ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, contenenti, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, la richiesta di fruire del rimborso mediante credito d'imposta, entro il limite delle disponibilità iscritte sul pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento medesimo, comunica l'importo effettivamente spettante al datore di lavoro che ha presentato la richiesta.

Art. 3.

Istruttoria amministrativa da parte delle regioni

1. Le regioni, relativamente alle richieste di rimborso relative ad attività ed interventi da loro direttamente autorizzati ai sensi di quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, provvedono alle verifiche istruttorie di cui all'art. 2 e comunicano gli importi effettivamente spettanti al datore di lavoro, nonché al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.


2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla determinazione degli importi complessivamente comunicati dalle regioni ai sensi del comma 1 relativamente ai trimestri dicembre-febbraio, marzo-maggio, giugno-agosto, settembre-novembre.

3. Gli importi di cui al comma 2 sono detratti, a compensazione ed eventualmente in più *tranches*, fino alla concorrenza integrale, dai trasferimenti destinati alle regioni a fronte di rimborsi da esse istruiti e da liquidarsi con oneri a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e per i quali i datori di lavoro abbiano richiesto l'erogazione del rimborso mediante liquidazione delle somme spettanti all'esito dei controlli istruttori previsti.

Art. 4.

Modalità di fruizione del credito d'imposta

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento agli importi di cui all'art. 2, e le regioni per gli importi di cui all'art. 3, trasmettono all'Agenzia delle entrate entro il giorno 5 di ciascun mese, con modalità telematiche definite da quest'ultima, i dati dei crediti d'imposta riconosciuti nel mese



precedente e dei relativi beneficiari, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche derivanti dalle cessioni di cui all'art. 38, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, comunicate nel mese precedente ai sensi del comma 4 del presente articolo.

2. A partire dal giorno 10 del mese successivo al riconoscimento del credito d'imposta, il soggetto beneficiario utilizza il credito medesimo esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo spettante, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

3. L'Agenzia delle entrate trasmette al Dipartimento della protezione civile, con cadenza trimestrale e modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione i crediti d'imposta di cui al presente articolo, con i relativi importi.

4. Il soggetto beneficiario deve comunicare al Dipartimento della protezione civile e/o alle regioni le Province autonome di Trento e Bolzano l'eventuale cessione del credito d'imposta, specificando l'importo del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario, per il successivo inoltro di tali informazioni all'Agenzia delle entrate. Il credito ceduto è utilizzabile in compensazione dal cessionario, con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma.

Art. 5.

Modalità per il versamento periodico, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta

1. Il Dipartimento della protezione civile provvede al versamento sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», aperta presso la sezione n. 348 della Banca d'Italia, degli importi corrispondenti alla somma dei crediti d'imposta riconosciuti e spettanti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3, comma 2, comunicati ai datori di lavoro beneficiari relativamente ai trimestri dicembre-febbraio, marzo-maggio, giugno-agosto, settembre-novembre.

2. I versamenti trimestrali di cui al comma 1 devono essere effettuati entro la prima decade del mese successivo a ciascuna delle scadenze trimestrali indicate al comma 1.

Art. 6.

Adempimenti delle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono direttamente agli adempimenti previsti dal presente decreto, anche nei rapporti con l'Agenzia delle entrate.

Art. 7.

Modulistica

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede ad adeguare la relativa modulistica alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 26 ottobre 2018

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
CONTE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2019

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 16

